

*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'articolo 264, concernente ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28.02.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta Formazioni Artistica e Musicale e, in particolare, l'articolo 7, comma 6, lettera d) e comma 7, concernente la definizione della dotazione organica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, recante Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;

**VISTO** Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni, recante Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica;

**VISTO** il contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e ricerca" 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018;

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e in particolare l'art. 15 recante "Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, la cui entrata in vigore è stata



rinvia all'anno accademico 2024/2025 dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che sopprime il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e in particolare l'articolo 1, commi da 888 a 891;

**PRESO ATTO** che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 889 autorizza la spesa di 70 milioni di euro destinati all'ampliamento della dotazione organica delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprese le Istituzioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96;

**CONSIDERATO** che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 890 demanda l'identificazione dei criteri e delle quantità numeriche da assegnare alle Istituzioni AFAM tramite decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economie e delle Finanze;

**VISTO** il d.P.C.M. 9 settembre 2021 (pubblicato su G.U, n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni;

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in particolare l'articolo 11, comma 1;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e della finanza n. 1226 del 2 novembre 2021, e in particolare l'articolo 1, comma 2, riguardante la destinazione di 3.500.000,00 €, facenti parte del citato stanziamento iniziale di 70.000.000,00 €, alle Istituzioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96;

**CONSIDERATO** che la ricognizione prevista dall'art. 1, co. 891, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, era relativa esclusivamente alle Istituzioni AFAM già statali;

**CONSIDERATO** che gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche presso le Istituzioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96, sono state rilevate e considerate al fine della determinazione della dotazione organica, ai sensi del citato decreto-legge e del d.P.C.M. del 9 settembre 2021;

**VALUTATO** di utilizzare il rapporto studenti-docenti e studenti-personale tecnico amministrativo quali parametri di stima della carenza di organico nelle Istituzioni e di raffronto tra le stesse, tenuto conto delle peculiarità didattiche e organizzative delle diverse tipologie di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;



**VALUTATO** di utilizzare la numerosità degli studenti appartenenti alle Istituzioni AFAM quale parametro di stima delle dimensioni delle istituzioni;

**CONSIDERATO** di garantire a ciascuna Istituzione risorse minime corrispondenti all'inserimento nella dotazione organica di una cattedra di docenza e un posto di assistente amministrativo – area II;

**VISTI** i decreti del Ministro dell'università e della ricerca di statizzazione delle Istituzioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96, e in particolare le dotazioni organiche ivi allegate;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 6 dicembre 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, e in particolare la Tabella 1 recante gli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM del personale a tempo indeterminato;

**CONSIDERATO** l'aggiornamento della citata tabella 1 in base alla tabella C4 del CCNL Istruzione e Ricerca 6 dicembre 2022;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### *(Ripartizione delle risorse)*

1. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e della finanza n. 1226 del 2 novembre 2021, pari a **3.500.000,00 €**, sono destinate per **3.396.878,43 €** a sostenere il costo dell'ampliamento delle dotazioni organiche e per **103.121,57 €** a sostenere i correlati costi di salario accessorio e il conseguente aumento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra una "Quota docenti" e una "Quota personale non docente", proporzionali all'attuale numero dei posti in organico dei due aggregati.

### **Articolo 2**

#### *(Criteri di ripartizione dei fondi)*

1. Le risorse, di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, destinate all'ampliamento della dotazione organica delle ex Istituzioni non statali previste all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96, sono ripartite mediante i seguenti criteri:
  - a. la "Quota docenti" è ripartita:
    - i. tra le tipologie di istituzione (Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Politecnici delle Arti) in proporzione alla media ponderata fra il rapporto tra il numero di studenti iscritti all'a.a. 2021/2022 nella tipologia di istituzioni e il numero di studenti totali, a cui viene attribuito un peso pari a 1, e il rapporto



- tra il numero di posti di docente nella dotazione organica approvata con i decreti di statizzazione nella tipologia di istituzioni e il numero di posti di docente totali, a cui viene attribuito un peso pari a 0,5, con arrotondamento all'unità intera;
- ii. all'interno di ogni tipologia di istituzione, in proporzione al rapporto studenti/posti di docente in organico, con riferimento per il numero di studenti all'a.a. 2021/2022 e per la dotazione organica a quella approvata con il decreto di statizzazione;
- b. la "Quota personale non docente" è ripartita:
- i. tra le tipologie di istituzione (Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Politecnici delle Arti) in proporzione alla media ponderata fra il rapporto tra il numero di studenti iscritti all'a.a. 2021/2022 nella tipologia di istituzioni e il numero di studenti totali, a cui viene attribuito un peso pari a 1, e il rapporto tra il numero di posti di docente nella dotazione organica approvata con i decreti di statizzazione nella tipologia di istituzioni e il numero di posti di docente totali, a cui viene attribuito un peso pari a 0,5, con arrotondamento all'unità intera;
  - ii. all'interno di ogni tipologia di istituzione, in proporzione al rapporto studenti/posti di personale tecnico-amministrativo, con riferimento alla dotazione organica approvata con il decreto di statizzazione.
2. Ad ogni istituzione è garantito un importo minimo di **87.274,00 €**.
  3. Laddove l'applicazione dei criteri di cui al comma 1 non consenta il raggiungimento dell'importo di cui al comma 2, tale importo minimo viene garantito mediante proporzionale diminuzione dei fondi assegnati alle restanti Istituzioni.
  4. La ripartizione delle risorse tra le Istituzioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96, viene effettuata secondo quanto riportato nella Tabella A allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 3**

#### *(Ampliamento degli organici)*

1. Le Istituzioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96, approvano l'ampliamento dell'organico, ripartendo i fondi destinati dal presente decreto tra i diversi profili professionali, in base all'art. 7, comma 6, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, utilizzando a tal fine la tabella B allegata al presente decreto, corrispondente alla tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, aggiornata in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 6 dicembre 2022.
2. Le istituzioni al comma 1 trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca, con modalità telematiche definite dal competente ufficio del Ministero, le delibere di variazione dell'organico e l'ampliamento deliberato per la successiva approvazione.



**Articolo 4**  
*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di bilancio previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 889, nella quota di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e della finanza n. 1226 del 2 novembre 2021.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di Controllo, ai sensi della normativa vigente.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Sen. Anna Maria Bernini

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

On. Giancarlo Giorgetti

